

Comune di TORRE CAJETANI
 Provincia di FROSINONE
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6 del Reg.	OGGETTO: Regolamento sul procedimento amministrativo (legge 69/2009).
Data 21.06.2010	

L'anno Duemiladieci, il giorno Ventuno del mese di Giugno, alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in **SESSIONE ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
FAGIOLO Luciano	X	
PELOSO Giuseppe	X	
DI MEO Natale	X	
LATINI Enrico	X	
ELEMENTI Maria Letizia	X	
GUADALTI Giuliano	X	
BERARDINI Marco	X	
LANZI Arduino	X	
UMBRI Barbara	X	
LANZI Bruno		X
BIETTI Maurizio	X	
ASCANI Paolo Pietro	X	
DELL'UOMO Fabrizio		X
Assegnati n...13	Presenti n 11	
In carica n...13		Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor. **Luciano Fagiolo** nella sua qualità di **Sindaco**.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a. del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale signor **Dott. Giovanni Minnucci**;

La seduta è **PUBBLICA**;

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 21.6.2010

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Legge 69/2009)

Si dà atto che sono entrati i Consiglieri Dell'Uomo Fabrizio e Lanzi Bruno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'introduzione del Sindaco il quale relaziona sulla necessità di adeguare il vecchio regolamento sul procedimento amministrativo alle sopravvenute norme della legge 18 giugno 2009 n. 69 pubblicata sulla G.U. del 19.6.2009, che contiene varie disposizioni che modificano ed integrano la legge 241/1990;

Dato atto che l'attuale regolamento comunale che disciplina la materia è stato approvato con delibera consiliare n. 39 del 29.11.1997 e che pertanto non è più coerente con le norme sopravvenute;

Visto lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio di segreteria, adeguato alla legge n. 69/2009;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso sulla presente deliberazione dal Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione resa in forma palese con il seguente esito, proclamato dal Presidente:

Presenti n. 13:

- **Favorevoli n. 12**
- **Contrari** =
- **Astenuti** 1 (Ascani)

DELIBERA

- di approvare il **regolamento comunale sul procedimento amministrativo**, aggiornato con le disposizioni di cui alla legge 18.06.2009 n. 69, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, composto da 11 articoli;
- di disporre **l'abrogazione espressa** del precedente regolamento sul procedimento amministrativo approvato con delibera consiliare n. 39 del 29.11.1997.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to **Luciano Fagiolo**

Il Segretario Comunale
f.to **Dott. Minnucci Giovanni**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 9 - LUG 2010 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Timbro

L'impiegato responsabile
f.to **Silvana Lina Massimiani**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[] E' divenuta esecutiva il giorno

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
f.to **Dott. Giovanni Minnucci**

- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li 09 - LUG 2010.....



Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Minnucci

COMUNE di TORRE CAJETANI

Provincia di Frosinone

Via Circonvallazione Cerano snc 03010 TORRE CAJETANI (FR)- Tel 0775/596017 – Fax 596146
P. IVA 00303680607 - C.C.P. n.13038039 –

REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

(aggiornato con le disposizioni di cui alla legge 18.6.2009 n. 69)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 21-6-10

REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

INDICE

Art.1 Definizione dei termini del procedimento amministrativo

Art. 2 Sospensione dei termini di conclusione del procedimento

Art. 3 Silenzio-inadempimento e risarcimento del danno

Art. 4 Disposizioni specifiche sul silenzio-assenso

Art. 5 Conferenza di servizi

Art. 6 Lavori della conferenza di servizi

Art. 7 Esercizio dei poteri di autotutela decisoria

Art. 8 Procedimenti contenziosi

Art. 9 Responsabilità gestionale

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1

Definizione dei termini del procedimento amministrativo

1. In ordine ai procedimenti, che hanno natura vincolata, salve restando le disposizioni di leggi speciali e salvo quanto previsto dalle medesime e dalla legge 241/90 in riferimento ai procedimenti di Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), il termine massimo di conclusione, con riferimento all'adozione del provvedimento finale, è di 30 giorni.

2. In ordine ai procedimenti, che hanno natura discrezionale, amministrativa e/o tecnica, il termine massimo di conclusione dei medesimi è di 90 giorni salve restando le disposizioni di legge speciali.

3. I termini per la conclusione dei procedimenti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda acquisita al protocollo, se il procedimento è a iniziativa di parte.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori a 90 gg per la conclusione dei procedimenti di competenza di uffici apicali di area, i termini sono stabiliti entro il limite massimo di 180 giorni sulla base della complessiva ponderazione degli elementi sopra indicati e sono oggetto di una motivata determinazione del responsabile competente pubblicata nelle forme di Legge. In sede di prima applicazione tale procedura deve essere conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 18.06.2009. Al massimo ogni tre anni tale procedura deve essere ripetuta, eventualmente e se del caso, anche a fini confermativi, tenendo sempre conto della sostenibilità dei tempi in ragione dei diversi profili organizzativi amministrativi e sempre con riferimento alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità dei relativi procedimenti.

Art. 2

Sospensione dei termini di conclusione del procedimento

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 241/90 agli artt. 16 e 17, in materia di pareri e valutazioni tecniche, i termini di cui all'art. 1 possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, anche per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione comunale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. La sospensione dei termini, prevista dal comma precedente, trova applicazione anche nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi per i quali opera il silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge 241/90.

Art. 3

Silenzio-inadempimento e risarcimento del danno

1. Salvi i casi di silenzio-assenso e di silenzio-diniego, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione, a norma della vigente legislazione, può essere proposto anche senza necessità di diffida ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della legge 241/90 fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

2. A norma delle leggi vigenti il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi costituisce elemento di valutazione del responsabile di aera.

3. L'Amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell' inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento e il diritto al risarcimento del danno si prescrive, a norma dell'art. 2 *bis* della legge 241/90, in cinque anni. L'Amministrazione comunale esercita l'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti o dei funzionari responsabili del danno da ritardo, quando l'inosservanza è dovuta a dolo o colpa grave.

Art. 4

Disposizioni specifiche sul silenzio-assenso

1. Laddove la legge configura il silenzio-assenso, trovano applicazione le disposizioni sulla sospensione del termine di conclusione del procedimento, di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento, nonché le disposizioni dell'art. 2 comma 7 della legge 241/90 e dell'art. 10 *bis* della legge stessa, concernente la comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, considerato che l'istituto del silenzio-assenso attende ad esigenze di semplificazione dell'azione amministrativa e di migliore tutela dei principi di buon andamento e di imparzialità, ma esige comunque l'azione concreta e puntuale della pubblica amministrazione.

Art. 5

Conferenza di servizi

1. In conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 o da speciali disposizioni di legge, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione comunale in quanto amministrazione procedente, può indire una conferenza di servizi istruttoria tra le pubbliche amministrazioni interessate.

2. La conferenza di servizi è, invece, sempre indetta e doverosa quando l'amministrazione debba acquisire concerti, nulla-osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga da parte di una o più delle amministrazioni competenti, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. La conferenza è altresì facoltativa quando, nello stesso termine, è intervenuto il dissenso di una o più pubbliche amministrazioni interpellate.

3. Il dissenso del rappresentante di ciascuna pubblica amministrazione, dopo che la stessa è stata regolarmente convocata alla conferenza di servizi, deve essere manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscano oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche motivazioni.

4. Il dissenso espresso nella conferenza di servizi produce gli effetti di cui all'art. 14 *quater* della legge 241/90.

5. La conferenza di servizi è facoltativa anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività e risultati. In tal caso, anche su proposta dell'Amministrazione comunale, la conferenza è indetta, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.

6. Allorchè l'attività di un privato sia subordinata ad atti di natura autorizzatoria, comunque denominati, e di competenza di più pubbliche amministrazioni, la conferenza di servizi può o deve essere convocata, a norma dei commi precedenti, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

7. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi, che si renda opportuna o necessaria è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni dalla sua indizione, salvo quanto previsto dalla legge in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Se la conferenza è convocata ad istanza del concessionario, spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

8. Può essere convocata la conferenza di servizi anche per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tal caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

Art. 6

Lavori della conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi non costituisce un organo collegiale, ma è strumento di coordinamento e di semplificazione tra le pubbliche amministrazioni interessate.

2. A norma della legge 241/90 la prima riunione della conferenza di servizi è convocata, salve diverse speciali disposizioni di legge, entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data dell'indizione.

3. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi in forma telematica.

4. Ogni amministrazione convocata e l'Amministrazione comunale, sia quando indice la conferenza, sia quando venga all'uopo convocata, partecipano ciascuna alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo o dagli organi competenti (tenendo conto della differenziazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo o di gestione) che, in ragione del carattere istituzionale e inderogabile delle competenze, deve esprimere in modo vincolato la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della medesima.

ancora in corso. L'annullamento di cui trattasi, incidente su rapporti contrattuali o convenzionali con privati, deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante e comunque non può essere adottato, a norma di legge, oltre tre anni dall'acquisizione dell'efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia ancora in atto.

5. A norma del precedente comma 4, salvo il suddetto limite triennale, ove il provvedimento incida su rapporti contrattuali o convenzionali, si ritiene sussistente la ragionevolezza del termine per l'annullamento fino a che, perdurando l'esecuzione del provvedimento illegittimo, l'annullamento comporti, con adeguata motivazione, un sicuro risparmio per l'amministrazione. Qualora, invece, sia terminata la sua esecuzione e salvo sempre il suddetto limite triennale, ove il provvedimento incida su rapporti contrattuali o convenzionali, si può procedere all'annullamento d'ufficio, di cui al precedente comma, previamente valutando, a tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza del termine trascorso in relazione agli assetti privati e all'effettivo interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento.

6. Le disposizioni del presente articolo e, in particolare, quelle di cui ai precedenti commi 4 e 5 non si applicano agli atti paritetici, quali atti con cui la pubblica amministrazione, tenuta per legge a fare fronte ad un obbligo posto a suo carico in relazione ad un determinato rapporto di diritto pubblico di natura patrimoniale, determina unilateralmente il contenuto dell'obbligo stesso in base ad una mera attività di accertamento.

7. Ai fini della revoca, dell'annullamento o della convalida d'ufficio del provvedimento amministrativo qualora le rispettive valutazioni discrezionali di pubblico interesse incidano sull'esecuzione o sull'attuazione di atti programmatici, pianificatori o di indirizzo dell'Amministrazione comunale deve essere previamente acquisito l'apprezzamento dell'organo collegiale politico competente.

8. Salvo quanto disposto sui termini massimi di adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, i procedimenti di autotutela di annullamento, di convalida o di revoca di ufficio devono concludersi entro il termine corrispondente a quello previsto per l'adozione del provvedimento su cui incide il provvedimento autotutelativo, e decorrente dalla comunicazione di avvio dei relativi procedimenti.

Art. 8

Procedimenti contenziosi

1. I procedimenti amministrativi sanzionatori per illecito amministrativo sono gestiti in conformità alla legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni di leggi speciali.

2. Il termine di conclusione e definizione del procedimento amministrativo contenzioso coincide con quello di prescrizione stabilito dalla legge stessa.

Art. 9

Responsabilità gestionale

1. Il corretto, tempestivo e diligente esercizio dei poteri inerenti al procedimento amministrativo, ivi compreso l'esercizio dei poteri di autotutela, costituisce elemento di

valutazione ai fini della responsabilità gestionale dei responsabili delle posizioni organizzative.

Art. 10 **Disposizioni transitorie e finali**

1. In conformità a quanto previsto dall'art.7, comma 3, della legge 69/2009, le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione comunale di Torre Cajetani vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata, che prevedono termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza di un anno dall'entrata in vigore della suddetta legge.

2. Salvo quanto previsto al precedente comma 1, trovano immediata applicazione i nuovi termini fissati dall'art. 1 del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di procedimento amministrativo si applicano le vigenti disposizioni della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Per quanto concerne il diritto di accesso agli atti, oltre alla normativa citata nel precedente comma 3, si fa espresso rinvio al regolamento comunale approvato con delibera g.c. n. 67 del 27.10.2007 e al DPR 184/2006 (Regolamento sulla disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. E' abrogato il precedente "Regolamento sul procedimento amministrativo e per l'accesso" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.11.1997

Art. 11 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, unitamente alla delibera consiliare di approvazione, verrà pubblicato all' Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni ed entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 del t.u. 267/2000.